

S T A T U T O

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per Azioni sotto la denominazione sociale:

"COMITALIA COMPAGNIA FIDUCIARIA S.p.A."
in forma abbreviata **"COMITALIA S.p.A."**

ART. 2 - SEDE

La società ha sede nel comune di Milano.

E' attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di:

- trasferire la sede sociale all'interno del territorio comunale o in altro comune del territorio nazionale;
- istituire e sopprimere sedi secondarie nel territorio nazionale;
- istituire e sopprimere anche all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

ART. 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di:

1. L'esercizio delle funzioni "fiduciarie" contemplate dalla legge 23 novembre 1939 n 1966 e dal R.D. 22 aprile 1940 n.531 e successive modifiche.

Si intendono perciò comprese nello scopo sociale anche le seguenti funzioni:

- A) Assumere la rappresentanza di azionisti e/od obbligazionisti.
- B) Accettare la custodia e/o l'amministrazione di titoli, valori, azioni, obbligazioni, beni mobili o immobili.
- C) Compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare finanziaria per conto di terzi.
- D) Assumere l'amministrazione di patrimoni, di donazioni, di legati, di beni degli assenti, di fondazioni e di trust.
- E) Assumere l'amministrazione di fondi di quiescenza del personale di ditte e/o di società.
- F) Assumere carichi di esecutore testamentario.
- G) Provvedere a divisioni ereditarie.
- H) Rendersi intestataria fiduciaria di titoli e valori, anche per conto di gestioni consortili.
- I) Custodire pegni in qualità di terzo depositario.
- J) Assumere mandati ed incarichi fiduciari di qualsiasi natura.
- K) Assumere l'amministrazione dei beni mobili e immobili, anche senza intestazione.
- L) Svolgere tutti gli affari e tutte le fun-

zioni aventi un rapporto, secondo l'avviso dell'organo amministrativo, con i suddetti scopi e con l'impiego di fondi dei mandanti.

La società potrà, in una parola svolgere qualsiasi attività di fiduciaria "statica", esclusa ogni operazione di cui al Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998 al n.58.

Alla società si interdice di:

- Interessarsi in proprio tanto di affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari, quanto in ogni altro affare di carattere commerciale ed industriale;

- assumere in proprio partecipazioni in società od enti industriali, commerciali e finanziari;

- contrarre debiti od assumere impegni finanziari salvo che si tratti di impegni per conto di fiducianti ed a fronte dei quali essi abbiano costituito un deposito in contanti o prestata una garanzia bancaria per l'intero importo;

- esercitare le funzioni di cui alle leggi 7 marzo 1938 n.141 e 7 aprile 1983 n. 636, che hanno convertito in legge, con modificazioni, i R.D. 12 marzo 1936 n.375 e 17 luglio 1937 n.1400;

- esplicare funzioni che siano riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti in albi professionali e speciali.

2. L'esercizio delle funzioni di "Trustee" compresa la possibilità di costituire e gestire "Trust" per conto dei propri mandanti.

3. L'accettazione e l'esecuzione di incarichi ai sensi dell'art. 2645-ter del Codice Civile.

4. L'attività di consulenza societaria relativa alle problematiche di cui al primo punto del presente articolo.

La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni che l'organo Amministrativo riterrà necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

ART. 5 - DOMICILIAZIONE

A. Il domicilio dei Soci, Amministratori, Sindaci e del Revisore (se nominato) per i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Al fine di poter usufruire degli indirizzi di fax e di e-mail, per le comunicazioni di cui al presente statuto, ciascun Socio, Amministratore,

Sindaco e Revisore dovrà far annotare nel Libro Soci i propri indirizzi di fax e di e-mail ai quali inviare dette comunicazioni.

B. In tutti i casi nei quali nel presente atto costitutivo sono previste comunicazioni fra i Soci, gli Amministratori, i Sindaci ed il Revisore e la società, l'invio della documentazione potrà essere validamente effettuato, in alternativa alla spedizione a mezzo posta normale od alla consegna a mano, anche mediante fax della dichiarazione sottoscritta dal mittente o posta elettronica.

In questi due ultimi casi l'indirizzo di partenza e quello di destinazione di ogni documento dovranno corrispondere a quelli indicati nel Libro Soci per la società stessa e per i singoli Soci, Amministratori, Sindaci e Revisori.

ART. 6 - CAPITALE ED AZIONI

A. Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) diviso in numero 500.000 (cinquecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

B. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

ART. 7 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni sia convertibili che non ai sensi dell'articolo 2410 del Codice Civile.

ART. 8 - DIRITTO DI PRELAZIONE

Le quote di partecipazione sono trasmissibili, per atto tra vivi e per successione a causa di morte, nel rispetto della sotto esposta clausola di prelazione e subordinatamente al gradimento della maggioranza qualificata dei soci (51% (cinquantuno per cento)).

Il socio che intende cedere la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci con modalità di cui al precedente Articolo 5.

La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente, nelle modalità di cui al precedente Articolo 5 la propria risposta entro sessanta giorni dall'invio dell'offerta.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, l'offerta

spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto non eserciti la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che hanno manifestato la loro intenzione di acquisire anche le quote inoplate.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo, da uno qualsiasi dei soci aventi diritto alla prelazione, lo stesso sarà stabilito da un Arbitro designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo della sede sociale.

L'ammissione a socio e il trasferimento delle quote sono sottoposte al consenso del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.3 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

ART. 9 - FINANZIAMENTI SOCI

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio fra il pubblico.

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (ed eventualmente del soggetto al quale è demandato il controllo contabile);
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

A. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno; nel termine ordinario di legge o nel maggior termine previsto dalla legge stessa quando ne ricorrano le condizioni.

B. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale

purchè in Italia.

C. L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea tramite posta, o a mano oppure tramite fax o e-mail nel rispetto dell'articolo 5 del presente statuto.

D. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

E. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2366 Codice Civile.

ART. 13 - MAGGIORANZE DELL'ASSEMBLEA

A. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

B. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

C. L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.

D. L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, fatte salve le particolari maggioranze previste dall'art. 2369 V^o comma Codice Civile e dalle altre norme inderogabili di legge.

ART. 14 - SVOLGIMENTO LAVORI ASSEMBLEARI

A. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di loro assenza dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare

e proclamare i risultati delle votazioni.

B. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio nominato dal Presidente.

C. E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Le modalità di svolgimento della tele conferenza saranno precisate dall'Organo Amministrativo nell'avviso di convocazione dell'assemblea, oppure in un Regolamento appositamente predisposto.

ART. 15 - AMMINISTRATORI

A. L'amministrazione della società è affidata dai soci ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei componenti l'Organo Amministrativo ed alla loro nomina.

B. In ogni caso è espressamente previsto che almeno la maggioranza degli Amministratori deve essere iscritta sia all'albo dei "Revisori Legali dei conti" che all'albo dei "Dottori Commercialisti e degli esperti contabili".

C. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale.

D. Il Consiglio può attribuire parte dei suoi poteri in alternativa ad un singolo amministratore delegato o ad un Direttore Generale.

La nomina di un Direttore Generale è alternativa a quella di un amministratore Delegato.

E. Il Consiglio può inoltre nominare Institori e Procuratori che, in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa.

E.1 L'Amministratore Delegato, ove nominato, può nominare Procuratori, per singoli atti o categorie di atti, comprese procure bancarie, nei limiti dei suoi poteri.

F. Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze non delegabili:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;

- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

ART. 16 - DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 Codice Civile.

**ART. 17 - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE
DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

A. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

B. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, decade dalla carica l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata d'urgenza l'assemblea dal Collegio Sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 18 - CARICHE SOCIALI

Ogni socio che abbia una partecipazione almeno pari al 30% (trenta per cento) del Capitale Sociale ha diritto di eleggere un membro su tre e due membri su cinque del Consiglio di Amministrazione e un membro su tre del Collegio Sindacale.

ART. 19 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

A. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea.

Può essere inoltre riconosciuto agli Amministratori un emolumento e può essere prevista una in-

dennità di fine mandato.

B. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

C. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari funzioni.

ART. 20 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal Collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

B. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante posta, fax, telegramma o posta elettronica.

C. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni.

D. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

E. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14/A del presente statuto.

F. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

ART. 21 - PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA

A. La rappresentanza organica e generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale nominati ai sensi dell'art. 15 lettera D del presente statuto.

B. La rappresentanza negoziale della società spetta ai terzi nominati procuratori per determinati atti o categorie di atti dai legali rappresentanti della società.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE

A. Il Collegio Sindacale, nominato e funzionante a sensi di legge e del presente articolo, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

B. Per decisione dell'assemblea al Collegio Sindacale potranno pure essere attribuite le funzioni di controllo legale dei conti.

In tal caso l'intero Collegio Sindacale dovrà essere composto di Revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

C. L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, ne nomina il presidente e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.

ART. 24 - BILANCIO ED UTILI

A. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

B. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

ART. 25 - LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutti i casi la competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento spetta all'assemblea.

La nomina dei liquidatori è di competenza dell'assemblea ordinaria che determina il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento ed i

poteri dell'Organo di liquidazione.
In tutte le ipotesi di scioglimento l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

ART. 26 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Alessandra Perlo

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

---oo0oo---

Copia conforme
all'originale mio rogito, ed allegato, col quale
collazionata concorda.

Lodi, il